REGOLAMENTO (CEE) N. 3020/86 DEL CONSIGLIO

del 30 settembre 1986

che proroga il regolamento (CEE) n. 1707/86 relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1707/86 [1] ha fissato per la totalità dei prodotti agricoli originari dei paesi terzi e destinati all'alimentazione umana tolleranze massime provvisorie di radioattività, la cui osservanza condiziona l'importazione dei prodotti in questione ed è oggetto di controlli da parte degli Stati membri ; che detto regolamento è applicabile soltanto fino al 30 settembre 1986 ;

considerando che la procedura per l'elaborazione di limiti di riferimento di radioattività dei prodotti destinati all'alimentazione, scientificamente fondati, che rispettino i principi delle raccomandazioni internazionali in materia di radioprotezione e siano coerenti con le norme di base della Comunità è stata avviata dalla Commissione e, visto il suo stato d'avanzamento, dovrebbe concludersi a breve termine ;

considerando che, nell'attesa, è utile prorogare per un limitato periodo il regime provvisorio attualmente vigente, per evitare perturbazioni negli scambi che potrebbero continuare ad esistere in assenza di disposizioni comuni ; che a tale fine è opportuno prorogare il regolamento (CEE) n. 1707/86 fino al 28 febbraio 1987,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1707/86 la data del 30 settembre 1986 è sostituita da quella del 28 febbraio 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 settembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. CLARK

---

[1] GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 88.